

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2446)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALA, CIPELLINI, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CAVEZZALI, CUCINELLI, SEGRETO, SIGNORI e TORTORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1976

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività della CIA in Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Una Commissione d'inchiesta del Congresso degli Stati Uniti d'America indagando sul funzionamento e sulle attività di un organismo istituzionale di quel Paese — la CIA — ha accertato fatti che interessano direttamente la vita pubblica italiana ed il funzionamento delle nostre istituzioni democratiche.

Se le eventuali deviazioni della CIA dai suoi corretti compiti istituzionali sono affare interno degli USA, gli effetti di queste deviazioni che hanno diretta ripercussione nella sfera politica italiana interessano il nostro Paese per un duplice fine:

a) accertare se le funzioni legittime o devianti dell'organo americano abbiano determinato un'ingerenza negli affari interni dell'Italia e attraverso quali canali tale ingerenza si sia realizzata e con quali mezzi;

b) accertare se ed in quale modo la CIA abbia erogato somme di denaro ad organi

privati o pubblici italiani od a singole persone, sia direttamente sia indirettamente o per interposte persone od enti.

Ai quesiti sopra posti, secondo recenti ed attendibili informazioni di stampa, ha risposto, ma non sappiamo in che misura, il rapporto della predetta Commissione d'inchiesta statunitense, che dal suo presidente Mister Pike prende il nome.

Il Parlamento ed il Governo italiano non possono ignorare un fatto di tanta rilevanza, nè fingere che esso non esista o che sia solo un fatto interno di un altro Paese.

Il fatto riguarda direttamente il nostro Paese, inerisce direttamente alla sfera della sua sovranità e della sua sicurezza, incide profondamente sul corretto funzionamento delle nostre istituzioni ed è quindi di lampante evidenza la necessità che sia fatta piena luce su tutta la vicenda.

Molti avvenimenti politici accaduti negli ultimi anni in Italia, alcuni funestati da morti innocenti, altri da feroce terrorismo ma tuttora dai contorni incerti e dai lineamenti sfocati, fanno da sfondo all'indagine condotta dalla Commissione parlamentare americana. Di qui l'esigenza imprescindibile di acquisire quel materiale, valutarlo e confrontarlo con i fatti, cruenti e violenti che per anni hanno alimentato la strategia della tensione.

A tale fine si è prevista l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, che è lo strumento approntato dalla Costituzione (art. 82) per indagini su materie di pubblico interesse.

La normativa predisposta è modellata su schemi ormai collaudati (come, ad esempio, nella legge 31 marzo 1969, n. 93).

Si è ritenuto però di dover apportare alcune innovazioni che rendano lo strumento non solo più agevole ma anche più rispondente alle attese dei cittadini e alla necessità di dare ai cittadini stessi fiducia nella capacità dell'istituzione parlamentare di garantire il quadro democratico.

Si è perciò previsto che la Commissione termini i suoi lavori in tempi brevi (quattro mesi) e che i lavori stessi non subiscano sospensioni o ritardi in dipendenza di eventuali avvenimenti incidenti sulla durata della legislatura (art. 2).

Si è poi ritenuto che, per ristabilire un rapporto più stretto tra Parlamento ed elettori, le sedute della Commissione debbano essere in via di massima pubbliche e, per assicurare la maggiore pubblicità, debbano essere anche riprese e direttamente trasmesse dall'ente radiotelevisivo nazionale. Tuttavia si è lasciato all'apprezzamento di una ampia maggioranza qualificata della Com-

missione di derogare al principio della pubblicità delle sedute, allorchè ricorrano specifiche ipotesi che suggeriscano, a tutela della sicurezza nazionale, di mantenere la segretezza di certe indagini (art. 3).

È inoltre sembrato utile, in considerazione della fonte parlamentare delle indagini svolte negli USA, consentire alla Commissione il rapporto con i corrispondenti organi statunitensi, al fine di instaurare il principio della diretta collaborazione tra organi costituzionali di Paesi diversi, senza il diaframma dei canali diplomatici (art. 4).

Infine, poichè le indagini della Commissione prendono le mosse dalle risultanze delle corrispondenti inchieste del Congresso degli USA, è sembrato che, limitatamente ai fatti già emergenti dalle dette inchieste, non vi sia alcuna ragione di tutela di segreto, del resto nella realtà non più ipotizzabili; mentre negli altri casi si sono mantenute ferme le indicazioni suggerite dal Parlamento in precedenti analoghe occasioni (art. 5).

La delimitazione dell'oggetto dell'inchiesta alla materia inquisita dalle Commissioni americane non significa che la Commissione non potrà — chè anzi dovrà — approfondire le indagini e valutare autonomamente i fatti, ma vuol essere solo l'indicazione di un metodo volto ad avere riferimenti puntuali che consentano da un lato di indagare a fondo e dall'altro di procedere con la necessaria speditezza.

Confidiamo quindi onorevoli colleghi nella sollecita approvazione di questo disegno di legge, al quale certo non mancheranno contributi migliorativi, nella convinzione che solo così i cittadini non saranno delusi nella attesa che sia fatta luce su eventi che turbano profondamente la coscienza nazionale e la fiducia nelle istituzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta che, in relazione alle indagini esperite o in corso da parte del Congresso degli USA, accerti quali attività che interessino la vita pubblica italiana abbiano svolto la CIA e organismi pubblici o privati ad essa comunque collegati, nazionali o stranieri, con particolare riferimento ad operazioni di condizionamento dell'attività politica, amministrativa e giudiziaria e ai finanziamenti diretti o indiretti effettuati nei confronti di pubbliche amministrazioni, di organismi pubblici, di gruppi di pressione, di enti e privati cittadini.

Art. 2.

La Commissione è composta di nove senatori e nove deputati nominati di comune accordo dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la composizione dei Gruppi parlamentari.

La Commissione elegge nel suo seno un Presidente, due Vice Presidenti e un Segretario.

La Commissione terminerà i suoi lavori entro quattro mesi dalla data del suo insediamento, depositando la propria relazione presso le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per la pubblicazione.

La Commissione permane in carica e prosegue i suoi lavori anche nel caso di eventuale scioglimento delle Camere durante il termine di cui al comma precedente e fino all'insediamento delle nuove Camere.

Art. 3.

Le sedute della Commissione di inchiesta sono pubbliche e la RAI-TV è tenuta, a richiesta, ad eseguirne la trasmissione in diretta

su una delle reti radiofoniche e su una delle reti televisive.

La Commissione a maggioranza di cinque sestì può, con deliberazione motivata, decidere che le sedute siano segrete.

Art. 4.

La Commissione, al fine di cui all'articolo 1 provvede, anche direttamente, ad acquisire i verbali, i documenti e le conclusioni delle inchieste svolte dalle Commissioni del Congresso degli USA in ordine ai fatti che è tenuta ad accertare.

Per le attività istruttorie da compiersi all'estero la Commissione può delegare due o più membri, ai quali sono riconosciute le prerogative dei diplomatici del massimo rango accreditati all'estero.

Art. 5.

La Commissione procede alle indagini e agli esami testimoniali con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'attività giudiziaria ordinaria.

Sui fatti emergenti dalle inchieste di cui all'articolo 4 non potrà essere opposto nessun vincolo di segreto anche politico, militare, d'ufficio o professionale. In ogni altro caso, se la Commissione d'inchiesta non ritiene fondata la dichiarazione prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 342 e dall'articolo 352 del codice di procedura penale, il Presidente della Commissione ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica le sue determinazioni al Presidente della Commissione.

L'autorizzazione a procedere prevista dall'ultimo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale è di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 6.

Per la segretezza degli atti della Commissione nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 3 e per il rifiuto di ottemperanza alle ordinanze della Commissione stessa si applicano rispettivamente le sanzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

Art. 7.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'accordo tra loro, destineranno uffici e funzionari ai servizi di segreteria della Commissione.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno divise a metà tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e saranno poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.